

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5222 del 23/12/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 448 DEL 02/03/2016 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. GRANAROLO FAENTINO, VIA FABBRA N.27 - AGRIMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N.16 - AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE AI SENSI DEL D.M. 118/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5368 del 22/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 448 DEL 02/03/2016 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. GRANAROLO FAENTINO, VIA FABBRA N.27 - **AGRIMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N.16 - **AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE AI SENSI DEL D.M. 118/2016**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. 448 del 02/03/2016 a favore di **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** (C.F./P.IVA 02405670395), avente sede legale in comune di Faenza, via Bulzacca n. 16, è stata adottata l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), nell'impianto sito in comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 08/03/2016;
- per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs.152/06 e smi, l'impianto in esame rientra tra quelli in deroga all'applicazione del decreto; infatti l'attività di rientra tra quelle elencate nell'allegato IV della parte V (parte I, punto 1, lettera ff), come di seguito riportato:
 - ff) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;
- la società Agrimetano ha richiesto con nota Pg Arpae 11578 del 14/09/2016 l'aggiornamento della suddetta autorizzazione in conformità ai nuovi limiti di emissione del motore E1 relativi al parametro COT, comunicando contestualmente che dalla verifica delle analisi relative agli autocontrolli dell'emissione del motore di cogenerazione eseguite trova conferma il rispetto anche del nuovo limite;

VALUTATO che a seguito dell'entrata in vigore, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016, n. 151, del D.M. 19 maggio 2016 n. 118 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006*" avvenuta il 15.07.2016, che aggiorna i valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale COT fissando al 31.12.2016 l'obbligo di rispetto dei nuovi limiti approvati, sia necessario apportare le seguenti modifiche all'allegato C) del suddetto provvedimento AUA n.448 del 02/03/2016:

sostituendo nell'allegato C) – Emissioni in atmosfera, nel paragrafo "LIMITI", i limiti stabiliti per il punto di emissione E1:

"[omissis]

LIMITI

I limiti di emissione che Agrimetano soc. agr. consortile arl è comunque tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	150	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl\	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi."

con i seguenti limiti relativi al punto di emissione E1, con validità dal 01.01.2017:

"[omissis]

LIMITI

I limiti di emissione che Agrimetano soc. agr. consortile arl è comunque tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl\	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi."

e aggiungendo nel medesimo allegato C) – Emissioni in atmosfera, nel paragrafo "PRESCRIZIONI" la prescrizione n.8 di seguito riportata:

"8. Ai fini della verifica del rispetto del limite di emissione indicato per il COT (pari a 100 mg/Nmc) a far data dal 01/01/2017, la Ditta è tenuta a comunicare entro il 15 febbraio 2017, contestualmente al Rapporto annuale dei dati di esercizio, l'effettivo rispetto del limite, anche mediante autocontrolli analitici."

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 118 del 19 maggio 2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006*" che aggiorna i valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale COT (escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione) degli impianti alimentati a biogas, da 150 mg/Nm³ a 100 mg/Nm³;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA altresì la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successivi adeguamenti;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento, Dott.ssa Miria Rossi, dell'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DISPONE

1. **DI AGGIORNARE**, i limiti di emissione in atmosfera indicati all'**allegato C) - Emissioni in atmosfera**, parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 448 del 02/03/2016, rilasciato ad **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** con sede legale in Comune di Faenza, via Bulzacca n. 16 e impianto in comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, (C.F./P.IVA 02405670395), con particolare riferimento alle emissioni di carbonio organico totale, riferendo la voce COT alla componente non metanica dell'emissione (NMHC), **sostituendo nel paragrafo "LIMITI" i limiti fissati per il punto di emissione E1:**

"[omissis]

LIMITI

I limiti di emissione che Agrimetano soc. agr. consortile arl è comunque tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	150	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi.

con i seguenti limiti relativi al punto di emissione E1, con validità dal 01.01.2017:

"[omissis]

LIMITI

I limiti di emissione che Agrimetano soc. agr. consortile arl è comunque tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl\	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi.”

e aggiungendo nel medesimo allegato C) – Emissioni in atmosfera, nel paragrafo “PRESCRIZIONI” la prescrizione n.8 di seguito riportata:

“8. Ai fini della verifica del rispetto del limite di emissione indicato per il COT (pari a 100 mg/Nmc) a far data dal 01/01/2017, la Ditta è tenuta a comunicare entro il 15 febbraio 2017, contestualmente al Rapporto annuale dei dati di esercizio, l'effettivo rispetto del limite, anche mediante autocontrolli analitici.”

2. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le altre condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nel sopra citato provvedimento autorizzativo, relativo all'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas), ubicato in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, di **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** con sede legale in Comune di Faenza, via Bulzacca n. 16;
3. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il provvedimento di AUA;
4. **DI DARE ATTO** che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. **DI TRASMETTERE**, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.